



LA SUPPLENZA ECCLESIALE (can. 144 §1, §2)

PIERO PELLEGRINO

Università di Lecce

E' questo della supplenza uno degli istituti più significativi della Chiesa, riflettendo con evidenza il senso vivo della sua pastoralità e della cura attenta della salvezza delle anime¹. In sostanza, anche nel diritto canonico esiste un principio analogo a quello del funzionario di fatto comunemente esistente negli ordinamenti statuali, secondo cui gli atti emanati dal titolare di un ufficio pubblico sono, a certe condizioni, considerati validi e normalmente produttivi di effetti, anche se posti in essere da un soggetto privo della necessaria legittimazione².

E' stato affermato che l'evoluzione storica della teoria del funzionario di fatto nel diritto canonico si concludeva nel Codice del 1917 con la norma del can. 209, secondo cui «*In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno*», e che siffatta disposizione legislativa rappresentava una novità, nel senso che la teoria della *suppletio iurisdictionis* veniva per la prima volta codificata³.

Una volta emanato il can. 209 del Codice del 1917, sorse nella dottrina il dubbio se tale canone fosse applicabile anche al matrimonio, dato che l'assistenza al matrimonio non era da considerarsi come atto della potestà di giurisdizione⁴.

Si affermò a tal proposito in dottrina: «*Quod attinet ad parochum putativum (qui nempe non est verus parochus) hic per se nullo iure pollet, ut patet, sed si paroeciam regit in errore communi aut in dubio positivo et probabili, sive iuris sive facti, valide matrimonii assistit, quia tunc iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno, ex praescripto can. 209*», e si aggiunse che «*licet enim assistentia matrimonio non*

1. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico*, Napoli 1988, p. 196; IDEM, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma 1990, p. 275.

2. P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1993, p. 194.

3. P. FEDELE, voce *Errore* (dir. can.), in *Enc. del dir.* vol. XV, Milano 1966, p. 324.

4. J. HERVADA, *De matrimonio*, in AA.VV., *Código de derecho canónico*, Pamplona 1983, p. 676; cfr. anche F. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canónico*, Salamanca 1985, p. 412; CHIAPPETTA, *Il matrimonio*, cit. p. 276.

*sit actus iurisdictionis tamen in favorabilibus, iuxta loquendi usum, actui iurisdictionis aequiparatum*⁵. Si parlò, in definitiva, di una vera e propria applicazione analogica del can. 209 alla celebrazione del matrimonio⁶. La stessa giurisprudenza posteriore al Codice pio-benedittino aveva aderito alla prassi seguita dagli autori dell'antico diritto e in molti casi di difetti formali aveva applicato il can. 209⁷. La questione fu così deferita alla Pontificia Commissione per l'interpretazione del *Codex*, la quale con la risposta del 26 marzo 1952 n.V⁸ risolse ogni dubbio, confermando la tesi della Giurisprudenza e della Congregazione dei Sacramenti (*Ochoa, Leges Ecclesiae*, II, n. 2273, col. 3021).

Il problema è riproposto dal Codice giovanneo-paolino del 1983, nel quale il can. 144 dispone: «§1. In errore comuni de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tum externo quam interno, potestatem regiminis executiva. § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in cann. 833, 966 e 1111 §1». Principio, questo, enunciato nel § 1, sancito anche nel can. 994 C.C.E.O. e contemplato in precedenza anche nel can. 152 del *Motu proprio* del 2 giugno 1957 «*Cleri sanctitati*», per le Chiese Orientali⁹.

Si richiama l'attenzione da una attenta dottrina sul fatto che nella disposizione vigente, quella del can. 144 §1, si trova, accanto, all'espressione «*in errore comuni*», l'importante espressione «*de facto aut de iure*», e che nello stesso passo legislativo si riscontra una modificazione determinativa dell'oggetto della supplenza, che non è più genericamente riferito alla *potestas regiminis executiva*¹⁰.

La norma di cui al can. 144 applica il disposto del §1 anche a tre particolari facoltà che propriamente sono fuori dall'ambito del potere esecutivo di governo: vale a dire all'ipotesi dell'amministrazione della cresima (cann. 882 e 883), dell'assoluzione sacramentale dei peccati (can. 886) e dell'assistenza canonica al matrimonio (can. 1111 §1). In base ai cann. 596 §3 e 732, la supplenza si applica anche agli atti esecutivi dei Superiori e dei capitoli di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica in genere, indipendentemente dal fatto che siano o non siano clericali di diritto pontificio¹¹.

In base all'istituto della supplenza, la potestà viene conferita dal diritto automaticamente mediante l'attribuzione del potere a chi ne è privo, cosicché l'atto è

5. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Typis polygotis Vaticanis 1932, p. 107.

6. FEDELE, *op. cit.*, loc. cit., p. 324.

7. HERVADA, *op. cit.*, loc. cit., p. 676; CHIAPPETTA, *Il matrimonio*, cit., p. 276.

8. AAS 44 (1952) 97. Vedi R. NAVARRO VALLS, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, vol. III, Pamplona 1996, p. 1456.

9. AAS (1957) 476.

10. P. A. BONNET, voce *Supplenza* (dir. can.), in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, Roma, 1993, p. 2 (estr.). Resta esclusa anche la potestà d'ordine in quanto tale, che è di diritto divino e sulla quale la Chiesa non ha, sul caso, alcuna competenza (CHIAPPETTA, *Codice*, cit., p. 197; IDEM, *Il matrimonio*, cit., p. 276).

11. «*Communicationes*» (1982) 151, can. 141. Vedi BONNET, *op. cit.*, loc. cit., p. 2 (estr.).

valido fin dal momento nel quale è posto senza bisogno di alcun successivo provvedimento convalidatorio¹². E' da tener presente che in questi casi non si tratta della sanazione in radice di un atto invalido, ma di una vera e propria delega *a iure*, di carattere transitorio che rende valido l'atto fin dal suo compimento¹³.

Due sono i casi in cui opera l'istituto della supplenza: l'errore comune e il dubbio positivo e probabile.

La supplenza della Chiesa ha luogo anzitutto nel caso di un errore comune da parte dei fedeli in favore dei quali viene esercitato il potere esecutivo. Al contrario di quanto è stato affermato da chi, anche dopo l'emanazione del Codice giovanneo-paolino, ritiene che la falsa certezza trovi la propria ragione in una causa particolarmente fondata, nel senso che si richiede nel soggetto che assiste al matrimonio un titolo di competenza, il così detto titolo colorato (per es. un ufficio) il quale induce la comunità a ritenere che la persona, che assiste al matrimonio, abbia realmente la facoltà necessaria per agire¹⁴, la unanime dottrina canonista ritiene oggi che tale titolo non si richiede perchè nè il can.209 del vecchio Codice lo richiedeva, nè lo richiede il can.144 del Nuovo Codice¹⁵.

L'errore è comune di fatto o attuale quando esso si verifica in tutti i fedeli di un luogo o di una comunità o almeno in gran parte di essi, creando una convinzione non rispondente a verità circa la potestà posseduta da una persona¹⁶.

Secondo la dottrina, l'errore comune è di diritto o virtuale se, da parte di colui che ha assistito al matrimonio o dalle circostanze di carattere pubblico, si presenta un elemento che per natura sua può portare la comunità a credere che il sacerdote o il diacono in soggetto è fornito della dovuta facoltà¹⁷.

12. BONNET, *op. cit.*, loc. cit., p. 1 (estr).

13. A. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Brescia 1985, p. 147; R. SEBOTT-C. MARUCCI, *Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa*, Napoli 1985, p. 175; CHIAPPETTA, *Codice*, cit., p. 197; IDEM, *Il matrimonio*, cit., p. 276; E. VITALI-S. BERLINGO', *Il matrimonio canonico*, Milano 1994, p. 149.

14. ABATE, *op. cit.*, p. 144.

15. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Derecho canónico matrimonial*, Pamplona 1991, p. 141; BONNET, *op. cit.*, loc. cit., p. 2 (estr.); A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de derecho matrimonial canónico*, Madrid, 1994, p. 225; F. LÓPEZ-ILLANA, *La suplencia de la facultad de asistir al matrimonio*, in R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *Forma jurídica y matrimonio canónico*, Pamplona, 1998, p. 143.

16. CHIAPPETTA, *Codice*, cit., p. 197; IDEM, *Il matrimonio*, cit., p. 277; A. MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *Derecho matrimonial canónico sustantivo y procesal*, Madrid, 1992, p. 283; Bonnet afferma che «l'errore comune è di fatto allorchè l'errore è diffuso tra la maggior parte dei membri di una comunità individuabile attraverso un referente unificante di una certa rilevanza ecclesiale, soprattutto, ancorchè non esclusivamente, identificabile con un'autorità attorno alla quale la comunità stessa può consolidarsi» (*op. cit.*, loc. cit., p. 2, estr.).

17. ABATE, *op. cit.*, p. 147. Vedi anche SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 177; CHIAPPETTA, *Il matrimonio*, cit., p. 277. Si adducono alcuni esempi. Se un sacerdote, celebrata la messa in una chiesa e pregato dal Rettore, andasse in confessionale, pur essendo privo della facoltà d'ascoltare le confessioni, le sue assoluzioni, per quanto illecite, sarebbero pienamente valide, qualunque fosse il numero dei penitenti. Così pure se un sacerdote venisse eletto parroco di una parrocchia, ma la sua nomina fosse invalida, per es. a causa di Simonia, di fatto egli sarebbe parroco e ne avrebbe tutte le facoltà

Nonostante questa distinzione tra errore comune di fatto ed errore comune di diritto, qualche autore sostiene che la seconda fattispecie di errore comune, quello virtuale, non è propriamente errore, ma il fondamento sul quale si forma una situazione di errore comune, essendo sufficiente questa circostanza perchè entri in azione la supplenza di giurisdizione¹⁸. Tale opinione sembra essere quella di chi, dopo aver affermato che l'errore riguarda i destinatari dell'atto di giurisdizione, ritiene che è considerato comune l'errore allorquando trae origine da un fatto pubblico che sia di per sè idoneo ad indurre in errore la generalità delle persone appartenenti alla comunità dei fedeli in cui opera colui che ha posto l'atto di governo, con la conseguenza che non occorre che una gran parte dei fedeli sia stata effettivamente indotta in errore, ma che vi sia una situazione che si presta ad indurre in errore la generalità delle persone di normale prudenza e ragionevolezza¹⁹.

L'altra fattispecie, secondo cui è previsto l'intervento suppletorio della chiesa, è rappresentata dal dubbio positivo e probabile. Se, come abbiamo visto, l'errore comune di fatto o di diritto rappresenta una fattispecie che si presenta e riguarda i fedeli di una comunità che cadono in errore, il dubbio positivo e probabile, di fatto o di diritto, riguarda, invece, la persona che esercita la potestà e si riferisce all'effettivo possesso del potere esecutivo²⁰. E' il caso del soggetto che non è in grado di stabilire se egli sia o no munito della potestà di assistere a un matrimonio per potestà ordinaria o per delega generale, non disponendo di ragioni per aderire ad una delle due ipotesi senza pericolo di sbagliare²¹. Il dubbio deve essere innanzi tutto, positivo. Il che si verifica quando il soggetto dispone a favore del possesso della facoltà, uno o più fondati motivi, argomenti positivi a favore dell'opinione che egli di fatto abbia tale facoltà²². Se non esiste alcuna ragione, si verifica il così

prescritte, compresa quella di assistere validamente ai matrimoni (CHIAPPETTA, *Codice*, cit., p. 198; GONZÁLEZ DEL VALLE, *op. cit.*, p. 140; MOLINA MELIÀ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 283); LÓPEZ-ILLANA, *op. cit.*, loc. cit., p. 144.

18. BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 225.

19. MONETA, *Il matrimonio*, cit., p. 195. Continua l'autore, affermando: «Sarà valido pertanto il matrimonio celebrato dal parroco in una cappella che ritiene, secondo una plausibile, anche se non sicura, interpretazione del decreto vescovile di erezione della parrocchia, appartenere al territorio parrocchiale; così pure sarà valido il matrimonio celebrato da colui che, per le funzioni attualmente svolte, è comunemente ritenuto parroco, ma in realtà non è stato validamente investito di tale officio». Da parte di un altro autore si afferma che può verificarsi il caso che nel contesto della comunità parrocchiale o diocesana, il ministro del culto era uso celebrare *coram populo* matrimoni che erano ritenuti validi o che il medesimo godeva della reputazione di ricoprire un «ruolo ufficiale»: egli collaborava col parroco oppure era stato presentato al parroco ed alla comunità con una lettera del vescovo che lo aveva anche solo temporaneamente assegnato ad una parrocchia (L. MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Bologna 1997, p. 225).

20. ABATE, *op. cit.*, p. 147; CHIAPPETTA, *Il Codice*, cit., p. 198; MONETA, *op. cit.*, p. 195. Di parere contrario sembra essere il BONNET, *op. cit.*, loc. cit., p. 3 (estr.)

21. ABATE, *op. cit.*, p. 147.

22. ABATE, p. 147. Vedi anche SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 177; AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 413; CHIAPPETTA, *Il Codice*, cit., p. 188; IDEM, *Il matrimonio*, cit., pp. 277-278; LÓPEZ-ILLANA, *op. cit.*, loc. cit., p. 144.

detto dubbio negativo, che non è sufficiente poichè coincide sostanzialmente con l'ignoranza, e nel dubbio negativo *Ecclesia non supplet*. Il dubbio, insomma, deve trovare il proprio fondamento in argomenti determinati che possono spingere ad un atteggiamento mentale²³.

Non basta che il dubbio sia positivo. Esso deve essere anche probabile. Il che si verifica quando le ragioni del dubbio sono di una certa serietà, anche se contraddette da ragioni opposte altrettanto serie e deve fondarsi su circostanze tali da poter determinare una condizione di incertezza, indipendentemente dal numero delle persone che si vengono a trovare in una tale situazione di esitazione²⁴. Si ha dubbio positivo e probabile di fatto, quando tale dubbio verte sul fatto concreto di una particolare circostanza, come ad es. nel caso che la facoltà di confessare sia scaduta o no; oppure se un fedele sia effettivamente in pericolo di morte, per l'applicazione del can.970²⁵. Si ha il dubbio positivo e probabile di diritto quando il dubbio riguarda l'esistenza della legge, la sua interpretazione, il suo contenuto, il suo ambito, come per es. accade se l'estensione della norma in un dato senso è discussa fra gli stessi canonisti²⁶. E' da tener presente che si discute in dottrina se la Chiesa possa supplire la facoltà di assistere al matrimonio nell'ipotesi in cui il ministro di culto assistente risulti sprovvisto della qualità di sacerdote o di diacono da lui usurpato, potendo ora anche i laici, seppure con particolari autorizzazioni ed approvazioni da parte della Santa Sede e della Conferenza Episcopale territorialmente competente, essere, in caso di necessità, delegati all'assistenza dei matrimoni (can.1112 §1)²⁷.

Il problema fondamentale relativo all'istituto della supplenza della potestà di regime esecutiva è quello costituito dalla natura giuridica dell'intervento suppletorio della Chiesa.

La giurisprudenza posteriore al Responso del 1952 riteneva che l'errore comune andasse riferito necessariamente all'interesse pubblico o generale²⁸. Se peraltro si analizzano i lavori preparatori del CJC, sembra che la *ratio* di questo istituto della supplenza consista nel limitare quanto più possibile le condizioni di nullità per difetto di forma²⁹. Ne consegue che, secondo alcuni autori, sarà suffi-

23. BONNET, *op. cit.*, loc. cit., p. 3 (estr.). Cfr. anche GONZÁLEZ DEL VALLE, *op. cit.*, p. 142; MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 285; J. FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, Pamplona 1994, p. 167.

24. BONNET, *op. cit.*, loc. cit., p. 3 (estr.), vedi anche CHIAPPETTA, *Il matrimonio*, cit., p. 277; LÓPEZ-ILLANA, *op. cit.*, loc. cit., p. 144.

25. CHIAPPETTA, *Il Codice*, cit., p. 199; IDEM, *Il matrimonio*, cit., p. 178; LÓPEZ-ILLANA, *op. cit.*, loc. cit., p. 145.

26. CHIAPPETTA, *Il Codice*, cit., p. 199; IDEM, *Il matrimonio*, cit., p. 277, vedi anche MONE-TA, *op. cit.*, p. 195. Sul punto vedi anche LÓPEZ-ILLANA, *op. cit.*, loc. cit., p. 144.

27. CHIAPPETTA, *Il Codice*, cit., p. 199; FORNÉS, *op. cit.*, p. 167; MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, cit., p. 225; LÓPEZ-ILLANA, *op. cit.* loc. cit., p. 147. In senso contrario vedi ABATE, *op. cit.*, p. 144. Vedi R. NAVARRO VALLS, *op. cit.*, loc. cit., p. 1456.

28. HERVADA, *op. cit.*, loc. cit., p. 676.

29. «Communicationes» 10 (1978) 90-92.

ciente il bene privato (un solo matrimonio) perchè possa applicarsi l'istituto della supplezza³⁰.

La prevalente dottrina ritiene che il can. 144 §2 abbia risolto la questione pronunciandosi a favore della tesi secondo cui l'istituto della supplezza si attua nel caso di delega ordinaria o di delega generale, ma non anche nel caso di delega speciale, in quanto tale canone parte dalla considerazione che nel solo caso di delega generale esiste la ragione che è alla base dell'istituto considerato, nel senso che la supplezza è data per evitare un danno che potrebbe incidere sulla comunità, quale potrebbe essere l'invalidità di più matrimoni, non il danno che potrebbe ricadere su due persone soltanto, in un singolo matrimonio³¹. Si rileva che con questo istituto la validità dell'atto deriva da un intervento straordinario disposto *intuitu boni communis* in via generale dallo stesso legislatore, concessivo delle circostanze normali previste, del potere necessario al compimento dell'atto stesso³².

Senonchè, contro la opinione secondo cui non si ha supplezza quando la mancanza di competenza attiene a un solo matrimonio, poichè in tal senso manca un danno al bene comune, si sostiene che tale criterio limitativo non può ritenersi ammissibile, dal momento che la *ratio legis* della supplezza non è la tutela del bene comune, ma piuttosto la certezza giuridica e la *salus animarum*, la quale si preoccupa non solo del bene comune, ma anche di quello privato³³.

Il vero è che quando la opinione dominante distingue le ipotesi di potestà delegata generale e le ipotesi di mancanza di potestà speciale cade nell'errore di rimanere ancorata alla vecchia concezione anteriore al Codice del 1917 in base alla quale era necessario il possesso del titolo colorato o *existimatus*, che permetteva di parlare di parroco, quantunque il suo titolo fosse insufficiente³⁴.

30. In tal senso HERVADA, *op. cit.*, loc. cit., p. 676.

31. ABATE, *op. cit.*, p. 144; AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 413; BERNARDEZ CANTÓN, *op. cit.* p. 226; MONETA, *op. cit.*, p. 196.

32. BONNET, *op. cit.*, p. 3 (estr.)

33. HERVADA, *op. cit.*, loc. cit., p. 676; GONZÁLEZ DEL VALLE, *op. cit.*, pp. 141-142.

34. GONZÁLEZ DEL VALLE, *op. cit.*, p. 142.